




松濤研修会  
SHOTOKENSHUKAI



CONI



### Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2018

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 presso la Palestra Lega, a Treviglio in via De Amicis si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Shotokenshukai Treviglio.

È chiamato a presiedere la riunione, il Sig. Sudati Francesco con l'incarico di Vice Presidente dell'Associazione per l'assenza giustificata del presidente sig. Sudati Giovanni, e a fungere da Segretario la Sig.a Valota Nadia.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 13 dello Statuto, dichiara pertanto che l'assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e invia a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione sede sociale
2. Variazione denominazione
3. Variazione del Consiglio Direttivo
4. Modifiche da apportare allo Statuto
5. Varie ed eventuali

Il Presidente svolge una relazione sulle modifiche da apportare allo Statuto secondo quanto previsto dall'art. 90 Legge 289/2002 (e successive modifiche).

In merito al primo punto all'ordine del giorno l'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta di spostare la sede dell'associazione in via Mazzini 12, Treviglio.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta avanzata dal Presidente di cambiare la denominazione dell'Associazione in "Scuola di karate Shotokenshukai asd".

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto delle dimissioni del consigliere sig. Aresi Nicola per motivi personali. Al suo posto sono eletti i Sig. Deda Edoardo e Biondi Giacomo.

L'assemblea approva e delibera all'unanimità per alzata di mano le seguenti modifiche allo Statuto: gli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dello Statuto in vigore, sono sostituiti dai seguenti articoli:

#### **Art. 1 – Denominazione e sede**

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, e seguenti del Codice Civile è costituita la "Scuola di karate Shotokenshukai asd" che per brevità assume la dicitura "Associazione."

L'Associazione ha sede in Via Mazzini 12 – 24047 Treviglio (Bg), e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà opportuni. Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza apporre modifica dello Statuto.

## **Articolo 2- Oggetto sociale.**

L'Associazione ha come oggetto sociale quello di diffondere la cultura e la capacità formativa del karatè rendendo accessibili e comprensibili i suoi principi come un bene per la persona e un valore per la società;

Per il raggiungimento dei suoi scopi si avvarrà di diverse attività, in particolare:

- corsi di karate di base,
- corsi di aggiornamento e perfezionamento pratici e/o teorici per insegnanti e/o praticanti,
- organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, riconducibili al mondo del karatè;
- gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, formativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro. L'Associazione è estranea a ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata a principi della democrazia interna, dall'elettività e gratuità delle cariche, dall'uguaglianza e dalla giustizia per tutti gli associati senza discriminazioni in base al sesso, alla religione, alla razza. L'Associazione potrà affiliarsi a Organizzazioni/Federazioni Nazionali e Internazionali, a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo attenendosi alle norme e alle direttive del emanate dal CONI. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione e conduzione d'impianti e attrezzature sportive.

## **Articolo 3- Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con i modi previste dall'art. 18 del presente statuto.

## **Art. 4 – La gestione finanziaria e patrimonio sociale**

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso:

- le quote associative annuali degli associati;
- le quote specifiche per le attività istituzionali versate dai soci;
- eventuali donazioni, oblazioni e contributi vari;
- eventuali ricavi e proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte;
- eventuali attività di carattere commerciale, che dovranno in ogni caso sempre essere marginali ed accessorie rispetto a quanto previsto dallo scopo e dall'oggetto sociale.

A tale scopo è fissata una quota associativa annuale e una quota specifica per poter partecipare alle attività istituzionali dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- I contributi dei Soci andranno a costituire il patrimonio da destinare a fini sociali e impiegati per:
  - spese di gestione dei locali a disposizione dei Soci;
  - affiliazione dell'Associazione e dei Soci a Organizzazioni/Federazioni Nazionali, Internazionali e Enti di promozione sportiva cui l'Associazione stessa delibererà d'aderire;
  - propaganda e promozione;

- aggiornamento tecnico e didattico per tutti gli associati;
- attività agonistica.

La quota associativa non è rivalutabile ma variabile e non trasmissibile neanche in caso di morte, ne sarà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Il patrimonio sociale è indivisibile, e non distribuibile ai soci, neppure in maniera indiretta.

#### **Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti nella forma prevista dalla normativa in materia dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. I proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 6 – Gli associati: norme Generali.**

Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche che ne facciano richiesta. Chi intende far parte dell'Associazione dovrà presentare la domanda di ammissione su apposito modulo. La validità della qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il socio si distingue in Fondatore, Ordinario, Aderente. E' Socio Fondatore chi ha partecipato alla costituzione dell'Associazione, Socio Ordinario chi è maggiorenne, Socio Aderente chi è minorenne. Tutti gli associati s'impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti, e tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione se coerenti e rispettose delle norme di Legge e del presente statuto. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'organizzazione o ente di promozione cui l'associazione aderisce. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 7 - Diritti dei soci**

Tutti i soci avendo uguali diritti possono:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- prendere parte alle manifestazioni e/o competizioni sportive promosse dall'Associazione e/o dalle organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
- partecipare e intervenire alle assemblee;
- esercitare il diritto di voto ogni qualvolta sia richiesto;
- essere idonei ad assumere incarichi sociali nel rispetto del requisito di eleggibilità;

- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 11 del presente Statuto.

### **Articolo 8 - Decadenza dei soci**

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per dimissioni;
- per mancato rinnovo della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- per radiazione;
- per decesso.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### **Articolo 9 – Eleggibilità, incompatibilità, organi centrali**

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni, da una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali a esso aderenti, o da un ente di promozione da esso riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno. Gli eletti uscenti possono riproporre la propria candidatura alla carica ricoperta. Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Ogni quattro anni, alla fine del quadriennio olimpico, l'Assemblea degli Associati si riunisce per l'elezione degli Organi Centrali.

Sono organi centrali:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Presidente,
- Il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10 – L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie. Essa esamina e quindi giudica, attraverso l'argomento posto all'ordine del giorno, l'attività dell'Associazione e adotta le relative delibere. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, o anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione tramite affissione di avviso nella sede dell'Associazione, tramite il sito internet dell'Associazione o altro mezzo di divulgazione in rete, tramite comunicazione scritta ai singoli soci anche attraverso posta elettronica o altro mezzo di comunicazione telematica. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce i modi e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Nella convocazione delle assemblee devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

#### **Articolo 11 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria) tutti i soci maggiorenni cui spetta un solo voto. I soci minorenni e/o chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo. Ogni socio non può avere più di una delega da parte di un Socio assente. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

#### **Articolo 12 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, anche lo stesso giorno, l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare (art.21 C.C.).

L'Assemblea Ordinaria:

- Provvede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio successivo;
- esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo, l'attività svolta nell'anno precedente ed esprime il suo voto;
- elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

### **Articolo 13 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- trasformazione, fusione, scioglimento e modalità di liquidazione dell'Associazione;
- proposte di modifica dello Statuto;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- ogni altro argomento di carattere straordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, anche lo stesso giorno, l'Assemblea Straordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14 – Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. In caso di particolari e comprovate urgenza e necessità, il Presidente, può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima successiva riunione. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni e i suoi poteri al Vice Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente o di vacanza della carica, assume la reggenza in via temporanea il Vice Presidente, la quale rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni quadriennio olimpico ed è composto dal Presidente e da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano. Possono ricoprire cariche sociali solo soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno. Qualora il Consiglio Direttivo fosse composto di un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio

sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti e funzioni del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. adottare provvedimenti disciplinari se si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci;
5. stabilire le modalità di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
6. ratificare le decisioni di sua competenza, prese in via d'urgenza dal Presidente;
7. conferire, revocare le cariche di sua competenza;
8. stabilire l'ammontare delle quote annuali di iscrizione e le quote specifiche per le attività istituzionali organizzate dall'associazione;
9. nominare il Direttore Tecnico a cui è demandata la guida tecnica dell'Associazione;
10. stabilire l'entità dei rimborsi agli insegnanti;
11. deliberare sull'adesione all'Organizzazioni/Federazioni Nazionali e Internazionali, a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Le cariche di Direttore Tecnico e insegnante sono compatibili e cumulabili con quelle di Presidente o membro del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 – Modifiche allo Statuto**

La modifica dello Statuto dev'essere approvata dall'Assemblea Straordinaria. Le proposte di modifica allo statuto dell'Associazione possono essere d'iniziativa del Consiglio Direttivo o degli associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali spettanti agli aventi diritto.

#### **Articolo 18 – Scioglimento**

Le proposte di scioglimento dell'Associazione possono essere d'iniziativa del Consiglio Direttivo o degli associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali spettanti agli aventi diritto. Per deliberare sulla liquidazione dell'associazione, in prima convocazione, è indispensabile la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 3/4 dei presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti secondo le regole previste dalle organizzazioni Nazionali, Europee e Internazionali cui l'Associazione aderisce e in subordine le norme del Codice Civile.

Via Mazzini 12- 24047 Treviglio (Bg) C.F. 93017570164 Tel. 347.0478341  
Registro CONI n° 6930 - [www.shotokenshukai.it](http://www.shotokenshukai.it) - [scuoladikarate.sksk@gmail.com](mailto:scuoladikarate.sksk@gmail.com)

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'entrata in vigore di quanto deliberato dall'assemblea. Alle ore 23 essendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta


Treviglio, 28 settembre 2018

Il Segretario

Il Presidente

Nadia Valota

Francesco Sudati



REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI TREVIGLIO  
IL 2 OTT, 2018 n° 1891 SERIE 3

PER EURO 200,00 (DUECENTO/00)

IL FUNZIONARIO

